



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

ORDINANZA N°02/2019

Il Capo del Circondario Marittimo di Gela e Comandante del Porto di Gela:

VISTA: la propria nota N°14174 del 12/10/2018, con la quale veniva segnalata la presenza di ordigni bellici sul fondale di Bulala del Comune di Gela;

VISTA: la nota della Prefettura di Caltanissetta – area V assunta al protocollo n.14243 del 15/10/2018;

VISTA: la propria ordinanza n.1/2012 del 26/01/2012 che istituisce un'Area Marina di Tutela Archeologica in località Bulala del Comune di Gela;

RITENUTO NECESSARIO: prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, nelle more dell'intervento di rimozione/distruzione dei presunti ordigni da parte del Nucleo Specializzato in operazioni di bonifica allertato dalla Prefettura di Caltanissetta;

VISTO: l'ordine di operazioni n. COMSUBIN 50018/N/CZ-GOSCTECOMSUBIN del 07.01.2019 disposto da COMSUBIN;

SENTITO: il responsabile delle operazioni del Nucleo SDAI relativamente all'individuazione delle coordinate geografiche di brillamento;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);

RENDE NOTO

che nella zona di mare antistante il litorale di Bulala del Comune di Gela e precisamente nel punto di coordinate geografiche (DATUM WGS84) (DATUM WGS84) LAT. 37°01',470N – LONG. 14°18',640E, è stata individuata l'area di brillamento degli ordigni bellici.

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino alla rimozione degli ordigni, al fine di prevenire potenziali pericoli a garantire la pubblica incolumità, nella zona in questione centrata sul punto di coordinate geografiche predetto, è interdetta la balneazione, il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, nonché la pesca anche subacquea, le immersioni in apnea o con bombole, il posizionamento di attrezzi da pesca e non ed ogni attività marittima che comporti la presenza di cose o persone non autorizzate per un raggio di 200 (duecento) metri dall'area sopra individuata.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza che entra in vigore immediatamente saranno perseguiti a termine di legge (art. 1164 del Codice della Navigazione) e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone o cose derivanti dal loro illecito operato.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'albo della Capitaneria di Porto di Gela e del Comune di Gela e sul sito Web www.guardiacostiera.gov.it/gela.

Gela, 07/01/2019

P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosimo Roberto CARBONARA t.a.
IL COMANDANTE IN II^A
C.F. (CP) Concetto MALTESE